



Avviso Pubblico

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

IL REIS 2019/2020

La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito con L.R. n° 18 del 2 agosto 2016, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

Con la misura regionale REIS, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

RICHIAMATE:

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019, relativa all'approvazione definitiva delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS);

La Determinazione Area Servizi Sociali n. 88 del 22.08.2018 avente ad oggetto: Approvazione bando e modulistica per accedere ai benefici relativi al Reddito di inclusione sociale L. R n.18/2016 "Agiudu Torrau" - Reis 2019;

1. Requisiti e Domanda di ammissione al REIS

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio regionale.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in

- non possedere imbarcazioni da diporto.



2. Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art.1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di accordare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS) è stabilito che:

1. **il Rdc e il REIS sono incompatibili**: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. **l'istanza per il REIS è inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. il richiedente, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b. il richiedente è stato ammesso al Rdc.

3. Domanda di ammissione al REIS

La domanda REIS deve essere presentata, presso il Comune di residenza, **dal 20 gennaio 2020 al 13 marzo 2020**.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse in graduatoria.

4. Priorità di assegnazione

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo mensile	Importo annuale
1	€ 275,00	€ 3.300,00
2	€ 350,00	€ 4.200,00
3	€ 425,00	€ 5.100,00
4 e superiori a 4	€ 455,00	€ 5.460,00



Priorità 2

ISEE euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo mensile	Importo annuale
1	€ 225,00	€ 2.700,00
2	€ 300,00	€ 3.600,00
3	€ 375,00	€ 4.500,00
4 e superiori a 4	€ 405,00	€ 4.860,00

Priorità 3

ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo mensile	Importo annuale
1	€ 100,00	€ 1.200,00
2	€ 175,00	€ 2.100,00
3	€ 250,00	€ 3.000,00
4 e superiori a 4	€ 325,00	€ 3.900,00

4.1 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali

5. Graduatoria di ammissione

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità indicate al Punto 4 del presente Avviso, per tutte le istanze pervenute nei termini prescritti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.



La graduatoria sarà resa pubblica con l'indicazione di numero protocollo generale assegnato all'istanza e della fascia di priorità (da 1 a 3).

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Il beneficio economico sarà erogato, fino ad esaurimento del contributo assegnato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS, a condizione che il Plus Distretto di Iglesias trasferisca le somme assegnate dalla RAS al Comune di Musei.

6. Ammissione al beneficio e al progetto di inclusione sociale

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra i Servizi e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo le seguenti misure:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).



Possono non aderire al progetto di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

7. Modalità di erogazione.

Il beneficio verrà erogato mensilmente a partire dal mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune, nonché dei trasferimenti da parte del Plus delle somme assegnate dalla RAS.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai Punti precedenti.

Il sussidio economico non può essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentita la presentazione di una nuova domanda REIS.

In ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

8. Sospensione e Revoca del beneficio

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di



politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a. omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.
- b. interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale,
- c. reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d. facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

9. Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere consegnata a mano o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza oppure trasmessa all' indirizzo di PEC entro e non oltre il **13 marzo 2020**.

Il modulo di domanda, è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito internet dei Comuni del Plus Distretto di Iglesias.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione ISEE 2020 di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità.
Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE "minori".
Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE "corrente" anch'essa vigente alla data di scadenza del presente Avviso.
- Copia di documento d'identità in corso di validità;

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.



10. Verifiche

L'Ente effettuerà le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici nella misura del 25% delle domande pervenute.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

11. Graduatoria provvisoria e definitiva

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 10 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione di numero e data del protocollo dell'istanza in luogo dei dati anagrafici. Gli utenti sono, pertanto, invitati a richiedere il numero di Protocollo al fine di agevolare la consultazione della graduatoria.

12. Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Qualora non vi siano ricorsi la graduatoria diventa definitiva.

13. Trattamento dei dati

L'informativa per il trattamento dei dati personali è allegata integralmente al modulo di domanda per la partecipazione al presente bando, è inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Musei.

14. Pubblicità dell'avviso

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune di Musei.

15. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Cinzia Saba.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 (come modificata dall'art. 1 comma 13 della L.R. n. 32/2016) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.